Approfondimento Imposte

Cfc, tassazione più semplice per le imprese soggette a revisione

Stampa

di Alessandro Germani

N. 3 - 10 Gennaio 2024

La Settimana Fiscale

In attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale viene semplificata la tassazione delle imprese estere controllate assoggettate alla disciplina delle Cfc, con un conteggio basato sui dati contabili del soggetto non residente, purché lo stesso sia soggetto a revisione. In assenza della stessa o in caso di tassazione effettiva inferiore al 15%, si torna alla classica modalità del provvedimento del 2021 (prot. n. 376652). Nel conteggio della Cfc si tiene poi conto di quanto previsto a livello di Global minimum tax. A fini semplificatori è previsto un meccanismo opzionale d'imposta sostitutiva al 15%.

Articolo 3, Dlgs 27 dicembre 2023, n. 209

Cfc: novità del Dlgs Fiscalità internazionale

In sede di attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale, nell'ambito delle **novità** che riguardano la fiscalità internazionale occorre considerare quelle relative alla **disciplina delle Cfc** (Controlled foreign companies) nell'ottica di una sua semplificazione. A tal fine l'articolo 3 del Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023, pubblicato nella GU 28 dicembre 2023, n. 301, va a modificare l'articolo 167 del Tuir, applicandosi le novità a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs, ovvero **dal 2024** per i soggetti solari.

La disciplina delle Cfc

La disciplina delle Cfc riguarda le **imprese estere controllate**, come testimoniato dalla stessa rubrica dell'articolo 167 del Tuir. Essa si applica alle persone fisiche, ai soggetti che producono redditi in forma associata e alle società di cui all'articolo 73 del Tuir (comprese le loro stabili organizzazioni per i soggetti esteri della lettera d) che controllano soggetti non residenti in base ai commi 2 e 3. Sono considerati tali i soggetti non residenti:

- controllati **direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
- per i quali **oltre il 50% della partecipazione** ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.

Si considerano altresì soggetti controllati non residenti:

- le **stabili organizzazioni** all'estero dei soggetti di cui al comma 2;
- le **stabili organizzazioni** all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-ter del Tuir (cosiddetta **branch exemption).**

La disciplina della Cfc si applica se i soggetti controllati non residenti integrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore al 15%** (essendo questa la novità introdotta dal Dlgs 209/2023);

b) **oltre un terzo dei proventi** da essi realizzati rientra in una o più delle categorie che ricomprendono i cosiddetti **passive income**.

La lettera b) è rimasta invariata e ricomprende gli interessi e i redditi generati da attivi finanziari, i canoni e gli altri redditi generati da proprietà intellettuale, i dividendi e i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni, i redditi da leasing finanziario, i redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie, i proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente, i proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

La previgente disciplina del comma 4, lettera a)

Il **testo previgente** della citata lettera a) stabiliva, quale prima condizione (accanto a quella concomitante dei passive income), che "sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile". Il provvedimento in questione è quello del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2021, prot. n. 376652. Di fatto occorre effettuare un **confronto fra il tax rate effettivo estero e il tax rate virtuale interno**. Il primo è pari al rapporto fra l'imposta estera e l'utile ante imposte da bilancio, mentre il secondo è pari al rapporto fra l'imposta virtuale italiana e l'utile ante imposte da bilancio. Al di là della circostanza per cui il citato provvedimento del 2021 individui delle modalità semplificate per il conteggio del tax rate virtuale interno, la procedura si è sempre connotata per una notevole complessità, dovuta alla necessità di riconteggiare le imposte estere alla luce delle disposizioni fiscali nazionali.

Il nuovo comma 4, lettera a)

Le **modifiche** apportate alla lettera a) del comma 4, che si applicano a partire dal 2024, rispondono all'obiettivo condivisibile di **semplificare** la norma in questione. La disposizione riformulata prevede, pertanto, quanto segue: "sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti dev'essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15%, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate".
Viene, pertanto, stabilito che la **tassazione effettiva non** debba essere **inferiore al 15%**. Ma è anche previsto che tale tassazione effettiva per i soggetti non residenti sia pari al **rapporto fra le imposte** (sia quelle correnti sia quelle anticipate e differite) che risultano **dal bilancio rispetto all'utile ante imposte**. Si tratta, in altre parole, di un semplice conteggio del tax rate effettivo come rapporto fra le imposte di bilancio e l'utile ante imposte. Così come si fa comunemente per i bilanci delle imprese residenti. Senonché trattandosi di soggetti non residenti, viene richiesta la condizione che il **bilancio estero** sia **assoggettato a revisione e certificazione** da parte di soggetti autorizzati nello Stato estero di localizzazione, i cui esiti siano utilizzati dal revisore del soggetto residente in Italia ai fini del giudizio sul bilancio annuale o su quello consolidato. In tali casi, pertanto, si utilizza la semplificazione del tax rate effettivo del soggetto non residente calcolato nella maniera sopra descritta. Tuttavia, può esservi la circostanza per cui il bilancio del soggetto estero **non** sia **assoggettato a revisione** o il cui esito non sia utilizzato dal revisore italiano. In questo caso si torna ad una logica che era

propria del **regime previgente**, per cui per non incorrere nelle regole della Cfc occorre verificare che il soggetto estero non sia assoggettato ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia. Per come la norma era stata scritta in prima battuta, non figurava la circostanza per cui questo test possa applicarsi anche nel caso in cui la tassazione effettiva sia inferiore al 15%. Questa situazione è abbastanza comune nel caso in cui il soggetto non residente sia, ad esempio, una holding e fra i suoi componenti positivi di reddito vi siano dividendi (o plusvalenze) che non sono assoggettati integralmente a tassazione nello Stato estero. Si tratta, infatti, di una condizione che, secondo le regole italiane per cui i dividendi sono imponibili soltanto nella misura del 5%, comporta che la tassazione effettiva del soggetto percettore dei dividendi risulti notevolmente inferiore rispetto al tax rate nominale del 24%. Pertanto, i pareri delle commissioni parlamentari rilasciati sulla norma avevano evidenziato la palese disparità della norma stessa che, nei casi delle holding estere con meccanismi di tassazione simili all'Italia, avrebbe comportato l'applicazione della Cfc senza consentire, invece, la disapplicazione attraverso il test più laborioso, mirante a verificare quale sarebbe stata la tassazione virtuale italiana per il soggetto estero. A tale mancanza ha posto rimedio il testo finale dell'articolo 3 del Dlgs 209/2023 inserendo, accanto alla previsione di assenza di bilancio estero revisionato, anche quella per cui la tassazione effettiva sia inferiore al 15%, e prevedendo che in ambedue i casi vi sia comunque la possibilità di disapplicare la disciplina della Cfc ricorrendo al vecchio metodo di confronto fra ETR effettivo e virtual tax rate.

Il coordinamento con la Global minimum tax

Viene poi introdotto nel corpo dell'articolo 167 del Tuir il nuovo comma 4-bis, che stabilisce che "Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente". Nella sostanza viene previsto che, ai fini del **calcolo della Cfc**, si tenga **in considerazione anche** quanto introdotto, sempre nello stesso Dlgs 209/2023, ai fini della **Global minimum tax**, che per i **soggetti di maggiori dimensioni** (ovvero con ricavi annui pari a superiori a 750 milioni di euro), che fanno parte di un gruppo multinazionale, prevede un **meccanismo di imposizione minima a tre fasi**. In particolare, ai fini del tax rate effettivo che rileva per la Cfc, si tiene in considerazione anche l'imposta minima nazionale equivalente disciplinata dall'allegato A del citato decreto legislativo. La Relazione illustrativa al decreto chiarisce poi il meccanismo di funzionamento. Infatti, poiché l'imposta minima nazionale equivalente si applica su base giurisdizionale, per tutte le società controllate localizzate nel medesimo Stato, ai fini dell'allocazione della quota dell'imposta alla singola società controllata estera, si prevede che l'imposta minima nazionale equivalente assolta rilevi in misura corrispondente al prodotto tra tale imposta e il rapporto tra i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

L'imposta sostitutiva del 15%

Un'**ulteriore semplificazione** è poi prevista con l'introduzione del comma 4-ter, in base al quale viene stabilito che "In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a

fondi rischi. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b)". Appare, quindi, evidente la finalità semplificatoria laddove viene previsto che, **in alternativa** a quanto stabilito al comma 4, lettera a) in tema di tax rate effettivo del soggetto non residente, i soggetti residenti, che sono potenzialmente assoggettati alla disciplina della Cfc per ciò che concerne le imprese controllate non residenti, possono corrispondere un'imposta **sostitutiva pari al 15% dell'utile contabile netto** dell'esercizio, senza considerare le imposte che hanno concorso a quell'utile, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Come chiarito dalla Relazione illustrativa si tratta di una norma con evidenti finalità di semplificazione, che introduce un meccanismo opzionale alternativo con la finalità di evitare la complessità dei conteggi in relazione al calcolo del livello di imposizione effettiva in capo alle società controllate ovvero alle stabili organizzazioni estere. La disposizione opzionale propone una semplificazione ai fini della determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero, sia dal lato della **base imponibile** sia dal lato dell'**aliquota impositiva.** Per ciò che concerne la base imponibile la semplificazione consiste nel far perno sul risultato economico di bilancio ante imposte della società controllata ovvero della stabile organizzazione. L'utilizzo di valori contabili e non fiscali non si presta a particolari manipolazioni della base imponibile atteso che gli unici costi non monetari, di cui è consentita la deduzione, sono gli ammortamenti, mentre le svalutazioni e gli accantonamenti a fondi rischi, che potrebbero ridurre la base imponibile, non sono deducibili. Non vi sono neppure particolari tematiche a livello di transfer pricing, in quanto eventuali trasferimenti di costi a favore di altre entità del gruppo non destano, in linea di principio, criticità perché, se sono entità a fiscalità privilegiata, esse registrano un corrispondente componente positivo di reddito soggetto alle medesime regole a cui è soggetta l'entità che ha registrato il corrispondente costo e se, invece, sono entità a fiscalità ordinaria, per definizione il rischio non sussiste. Quanto all'aliquota impositiva si fa riferimento al 15% che è previsto come livello di tassazione minima ai fini della Global minimum tax.
Si tratta di un'opzione che, se esercitata, ha durata per **tre esercizi** del soggetto controllante ed è **irrevocabile.** Al termine del triennio l'opzione s'intende **tacitamente rinnovata** per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. L'opzione si applica per tutte le entità controllate estere che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 167, ovvero i cui proventi da cosiddetti redditi passivi ammontano ad almeno un terzo dei proventi complessivi.
Infine, il comma 4-quater di nuova introduzione stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato". Il nuovo comma 4-quater prevede che la disposizione del comma 4-ter, relativa all'opzione per l'imposta sostitutiva del 15% in luogo dei conteggi della Cfc, si applichi a condizione che i **bilanci** dei soggetti controllati non residenti siano **soggetti a revisione e certificazione**, in quanto ciò costituisce una minima garanzia di affidabilità delle loro risultanze contabili. Con riferimento a quest'ultima disposizione, si precisa che l'utilizzo dei bilanci certificati della controllata avviene sotto la responsabilità della società controllante residente nel territorio dello Stato italiano.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati